Repertorio n. 19874 Raccolta n. 13073

VERBALE DI ASSEMBLEA IN SEDUTA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno tre

del mese di maggio

alle ore 9,30

3 maggio 2023

A richiesta della "ASSOCIAZIONE ITALIANA FONDAZIONI ED ENTI FILANTROPICI" o in breve "ASSIFERO".

Io sottoscritto Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in Roma, Viale Bruno Buozzi 82,

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla assemblea degli associati della "ASSOCIAZIONE ITALIANA FONDAZIONI ED ENTI FILANTROPICI" o in breve "ASSIFERO" con sede in Roma, Via Flaminia n. 53, codice fiscale 97308760582, riunita in seduta straordinaria, convocata per oggi, in modalità online, tramite la piattaforma Zoom, in seconda convocazione nel luogo di cui sopra ed alle ore 9,30, essendo andata deserta la prima convocazione prevista in data odierna alle ore 00,01, in modalità online, tramite la piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

Registrato a Albano Laziale

il 16/05/2023

N. 7977

Serie 1/T

Euro 200,00

1. adozione di un nuovo testo di statuto.

E' collegata in teleconferenza la Dott.ssa:

- Stefania MANCINI nata a Roma l'8 aprile 1964 e quivi domiciliata per la carica ove sopra, Presidente dell'Associazione.

Acquisita da me Notaio l'identificazione della Dott.ssa Stefania MANCINI, la medesima assume la presidenza della assemblea ai sensi dell'art. 8 comma 9 del vigente statuto associativo.

A questo punto la Presidente,

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 8 dello statuto dell'associazione, mediante comunicazione scritta inviata in data 6 aprile 2023;
- che è garantita agli intervenuti la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché la possibilità dello scambio di documenti;
- che sono presenti, in collegamento e per delega, numero 100 (cento) soci su numero 128 (centoventotto) soci aventi il diritto di voto;
- che è presente essa Presidente;
- che del Consiglio Nazionale sono presenti, oltre ad essa Presidente, i Vicepresidenti signori Chiara BOROLI e Gianpao-

lo PAVESI, il Presidente Onorario Felice SCALVINI, i Consiglieri signori Piero GASTALDO, Antonio RIVA, Luca GLEBB MIROGLIO, Marta PETENZI, Antonia AUTUORI, Mario CAPPELLA, Giovanni GRASSO, Francesco CAMPORA, Simona TORRE, Giovanna FORLANELLI, Alessio DEL SARTO, Elena BALDUZZI, Monica RAMAIOLI;

- che è presente il Segretario Generale, Dott.ssa Carola CARAZZONE;

- che è presente il Revisore, Dott. Lelio FORNABAIO,

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione degli intervenuti

DICHIARA

ai sensi dell'art. 8, comma 12, del vigente statuto, regolarmente costituita l'Assemblea ed invita me Notaio a redigerne il relativo verbale.

La Presidente, prima di avviare la trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno, saluta e ringrazia i soci collegati e li informa che l'odierna riunione verrà registrata ai fini della successiva verbalizzazione.

Ciò premesso, la Presidente espone ai soci le ragioni che suggeriscono di adottare un nuovo testo di statuto sociale. L'Associazione ha infatti finalmente raggiunto il numero di associati Enti del Terzo Settore necessario per iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale Rete Associativa. Questo consentirà sia di poter partecipare a specifici bandi, e dunque di ampliare le disponibilità fi-

nanziarie a beneficio delle attività associative, sia di migliorare l'interlocuzione con le istituzioni. Oltre che come Rete associativa, l'Associazione sarà iscritta anche tra gli altri Enti del Terzo Settore.

Potendo e volendo dunque procedere in tal senso, traendo spunti di riflessione da interventi ministeriali e di dottrina, con l'occasione della modifica statutaria necessaria alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sono state apportate delle modifiche migliorative anche ad altre previsioni statutarie, e più precisamente:

- è stata eliminata la possibilità del riconoscimento del voto plurimo ai soci;
- è stata prevista la possibilità di introdurre regolamenti elettorali. Il Presidente sottolinea che avere uno statuto che include un regolamento anche per l'elezione del Presidente è motivo di orgoglio;
- è stato adeguato il fondo di dotazione alla misura minima di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) prevista dal Codice del Terzo Settore per il riconoscimento della personalità giuridica.

A tal proposito, il Presidente specifica che, in caso di approvazione delle proposte modifiche statutarie, provvederà su delega dell'Assemblea a depositare presso gli atti del Notaio lo statuto come risultante dalla modifica, unitamente a tutta la documentazione necessaria per certificare la consi-

stenza patrimoniale e dunque per consentire l'attestazione notarile che la vigente normativa richiede al fine del riconoscimento della personalità giuridica.

Io Notaio, prendendo la parola, intervengo per integrare le indicazioni del Presidente relative alle altre modifiche apportate al testo di alcuni degli articoli che compongono il vigente statuto:

- per rafforzare la democraticità della struttura associativa prevista dal Codice del Terzo Settore e sposata dall'Associazione, è stato eliminato il riferimento all'istituto della cooptazione in caso di sostituzione dei componenti del Consiglio Nazionale;

- come conseguenza di aver rimosso il possibile riconoscimento di un voto plurimo, è stato coerentemente adeguato il contenuto di quegli articoli in cui si parlava di voti e non di associati, in modo che ora sia rispettato il principio base della democrazia associativa del: ''una testa, un voto ''.

Prende la parola il Revisore, Dott. Lelio FORNABAIO, per rappresentare che le verifiche del bilancio consuntivo e della situazione infra-annuale richiesta per la predetta attestazione sulla consistenza patrimoniale sono in fase di completamento. Specifica, a beneficio dei soci, che dal lavoro ad oggi svolto, non sono emerse criticità.

Ultimato l'intervento del Revisore, la Presidente ricorda ai soci che, in previsione dell'odierna assemblea, è sta-

ta distribuita la documentazione relativa alle modifiche statutarie proposte con evidenza di tali modifiche e che, ai sensi del citato art. 8, comma 12, del vigente statuto, per l'approvazione delle proposte modifiche statutarie occorre la presenza dei tre quarti degli associati, circostanza che ricorre nella presente assemblea, nonché il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, anche su delega, non potendo esprimere nessuno di loro più di un voto.

Si passa quindi a rappresentare ai soci in che modo si svolgerà la votazione: al momento in cui sarà avviata la sezione di voto, dovranno indicare, selezionando la relativa casella, se sono a favore delle modifiche, oppure contrari, o se intendono astenersi dall'esprimere il proprio voto.

Sarà poi il sistema a determinare, automaticamente, l'esito della votazione. Non potendo però conteggiare i voti per delega, i soci delegati saranno contattati e chiamati ad esprimere le preferenze per conto dei deleganti; i voti saranno poi sommati alle risultanze automatiche fornite dal sistema.

Il Presidente chiede venga aperta la votazione e i soci iniziano a votare.

Nel corso delle verifiche da parte degli uffici dell'esito della votazione, intervengono:

- la signora Maria Grazia Nasazzi, di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, per manifestare il piacere di vedere

così tanti volti e realtà diverse, fonte per lei di una sana curiosità;

- la signora Cristina Ravaglia, del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico Onlus, che ringrazia tutti per il lavoro svolto e per aver così contribuito ad un momento particolarmente importante e di crescita per l'Associazione;

- la signora Maria Chiara Roti, di Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald Italia, per salutare e ringraziare.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo ampia discussione, con voto espresso attraverso la piattaforma Zoom, con il voto favorevole di 99 (novantanove) soci e con quello contrario del socio MSC Foundation,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto dell'associazione, nel testo proposto dal Presidente nella sua relazione.

Detto statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- di delegare il Presidente a depositare lo statuto così modificato negli atti del Notaio, oltre alla documentazione patrimoniale, per procedere alla iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Reti associative e tra gli altri Enti del Terzo Settore.

La Presidente, lieta dell'approvazione delle modifiche statutarie, afferma che oggi è stato compiuto un importante

passo verso il futuro e ringrazia i soci, i Consiglieri, il Notaio ed i suoi collaboratori, il Revisore, sottolineando ancora che l'Associazione è la sola nel panorama delle realtà simili che ha introdotto il voto singolo.

Nel salutare, invita tutti i soci a partecipare all'evento celebrativo dei vent'anni dell'Associazione, che si terrà nel mese di giugno a Palermo.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa la trattazione essendo le ore 10,18.

Il presente verbale viene sottoscritto da me Notaio.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine sette e fin qui della ottava a macchina ed in piccola parte a mano.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio

Allegato ''A'' Rep. 19874/13073

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA FONDAZIONI ED ENTI FILANTROPICI - ASSIFERO-ETS

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (a seguire: ''CTS''), l'Associazione denominata: "**ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE FONDAZIONI ED ENTI FILANTROPICI - ETS**" o in breve "**ASSIFERO ETS**".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dalle norme del Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel più ampio modo possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione ed alla attività dell'Associazione.

L'Associazione usa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'acronimo ''ETS'' e/o la locuzione ''Ente del Terzo Settore'' in conformità alla normativa vigente.

In seguito ed in costanza di iscrizione nella sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dedicata alle Reti Associative di cui all'art. 41 del CTS, la denominazione sarà integrata con la locuzione ''**Rete Associativa**'', che potrà anche essere utilizzata nella forma abbreviata ''**RA**''.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roma.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune, non costituendo modifica statutaria, è deliberata dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici operativi e di rappresentanza, tanto in Italia quanto all'estero.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopo e Attività

Assifero è l'associazione nazionale delle Fondazioni e degli Enti Filantropici, nonché, più in generale, della filantropia istituzionale italiana.

Essa opera, senza fine di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale e non esclusiva, di una o più attività di interesse generale, rifacendosi ai valori e alle idee di sviluppo umano sostenibile, equo e responsabile, per contribuire all'affermarsi di un contesto sociale e ambientale costruito secondo principi di giustizia e di solidarietà.

L'Associazione, sussistendo le condizioni previste dall'art. 41 del CTS, in quanto Rete Associativa, si impegna a sostenere le istanze dei propri associati e a contribuire al sostegno ed alla promozione della filantropia istituzionale

in Italia, svolgendo attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo Settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali e presso le reti internazionali che operano con le medesime finalità.

In armonia con i propri fini istituzionali, l'Associazione si propone di:

A. rafforzare l'identità individuale e collettiva dei soci, nel rispetto delle diverse realtà operative, alla ricerca di comuni denominatori sul piano valoriale, strategico, professionale e operativo;

B. rafforzare la loro legittimazione e immagine nei confronti della pubblica opinione e delle istituzioni, al fine di favorire la sempre maggiore qualificazione, promozione e riconoscimento della Filantropia istituzionale come parte fondamentale del Terzo Settore e sviluppare forme di collaborazione con le altre realtà che lo compongono;

C. creare un collegamento tra i soci, a partire da un'adeguata conoscenza reciproca e del fenomeno in generale, organizzando momenti di scambio di esperienze e di buone pratiche, di formazione, di collaborazioni sinergiche;

D. creare forme di rappresentanza e di azioni comuni verso le istituzioni, anche elaborando proposte possibili

per creare un quadro normativo (regionale, nazionale ed europeo) favorevole allo sviluppo del settore, che ne riconosca e ne tuteli le specificità;

E. sostenere il rafforzamento delle capacità operative degli associati, anche attraverso la messa a punto di servizi finalizzati al miglioramento della qualità dell'azione;

F. sviluppare i rapporti internazionali, con particolare attenzione alla dimensione europea;

G. favorire una cultura dell'agire in maniera filantropica, anche finalizzata alla nascita e allo sviluppo di nuovi soggetti;

H. favorire le sinergie tra enti territoriali e nazionali, sviluppando collaborazioni quali bandi comuni e scambio di informazioni sui soggetti finanziati;

I. promuovere lo sviluppo del mondo delle fondazioni e della filantropia, anche attraverso progetti di Servizio Civile. Assifero promuove l'impegno dei giovani verso i principi della solidarietà, della partecipazione, dell'inclusione e dell'utilità sociale, e indirettamente un potenziamento dell'occupazione giovanile.

Al ricorrere degli ulteriori requisiti di cui al comma 3 del citato art. 41 del CTS, l'Associazione esercita:

- il monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo all'impatto sociale e

predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore;

- la promozione e lo sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Per il perseguimento delle anzidette finalità civile, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge altresì, in via principale e non esclusiva, le seguenti attività di interesse generale:

- servizi strumentali agli enti del Terzo Settore associati, qualora la loro percentuale rispetto al totale dei soci sia non inferiore al settanta per cento [art. 5 CTS, lett. m)];
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS [art. 5 CTS, lett. i)];
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5 CTS, lett. d)].

A titolo esemplificativo, l'Associazione svolge, sia direttamente che indirettamente, anche partecipando ad altri enti, le seguenti attività:

a) informazione, sensibilizzazione e collaborazione con i diversi pubblici di riferimento della filantropia

istituzionale;

b) dialogo e collaborazione con istituzioni, enti ed organizzazioni di categoria, nonché media locali e nazionali per la promozione del ruolo strategico della filantropia istituzionale;

c) promozione di gruppi di lavoro e assistenza su progetti comuni;

d) facilitazione ed implementazione della comunicazione tra i soci attraverso strumenti innovativi e tecnologici;

e) promozione dell'operato dei soci, anche attraverso l'organizzazione di occasioni di conoscenza e collaborazione, creando opportunità di confronto e dibattito anche internazionale;

f) pubblicazione e trasmissione ai soci di materiali divulgativi, come newsletter di approfondimento e rassegne stampa dedicate, su qualsiasi supporto;

g) organizzazione di seminari e convegni su tematiche di interesse in tema di fondazioni e in generale di filantropia istituzionale;

h) assistenza ai propri associati su tematiche che riguardano il mondo delle fondazioni e della filantropia;

i) organizzazione di progetti di Servizio Civile, finalizzati a rafforzare le fondazioni e gli enti coinvolti e ad offrire un'esperienza formativa di qualità ai giovani

del nostro Paese.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale previamente individuate, ai sensi dell'art. 6 del CTS, purché ad esse secondarie e strumentali, secondo i criteri ed i limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Soci

L'Associazione è ispirata a principi di democraticità, assenza di discriminazione, pari opportunità ed uguaglianza degli associati, che hanno tutti, in condizioni di parità con gli altri, diritto a definire gli indirizzi associativi e a determinare la composizione degli organi sociali.

Possono essere soci di Assifero:

- gli Enti Filantropici;
- le Fondazioni Enti del Terzo Settore;
- gli altri enti che svolgano, in misura significativa e permanente, anche se non principale, attività di carattere filantropico,

che, condividendo le finalità dell'Associazione e volendo contribuire al loro perseguimento, facciano richiesta scritta di ammissione indirizzata al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera sulla richiesta di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione; l'accoglimento della domanda è comunicata per iscritto all'ente interessato. L'assunzione della qualifica di socio

è subordinata alla annotazione della delibera di ammissione nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Nazionale, che presuppone il versamento della quota associativa.

L'eventuale diniego motivato della richiesta di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'ente interessato nello stesso termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda.

Avverso il mancato accoglimento della domanda di ammissione, il richiedente potrà ricorrere all'Assemblea, che si pronuncerà in maniera insindacabile in occasione della prima seduta utile, trasmettendo all'indirizzo di posta certificata della Associazione una specifica istanza di riesame entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del diniego.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Essa si perde per:

- estinzione dell'Associazione o dell'ente associato;
- recesso;
- esclusione.

Ciascun associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Nazionale a mezzo di lettera raccomandata, o posta

certificata. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, o che sia inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, compreso il versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Nazionale, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo, da comunicarsi per iscritto all'associato.

Dalla data di comunicazione della delibera di esclusione i diritti dell'associato sono sospesi.

E' ammesso il ricorso all'Assemblea, con le stesse modalità ed i medesimi termini previsti in caso di diniego della domanda di ammissione.

Cessate le cause di esclusione, l'associato può essere riammesso, su sua richiesta espressa.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione, né alla divisione del patrimonio sociale, e decade automaticamente dalle cariche sociali, se ricoperte.

I soci partecipano all'Associazione per mezzo del legale rappresentante dell'ente, o di un suo delegato appartenente

all'organo amministrativo.

Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci

I soci hanno il diritto:

1. se iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, di partecipare alle Assemblee e di votare, direttamente, o per delega conferita ad altro socio;

a. di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti;

b. alla consultazione dei Libri dell'Associazione, facendone richiesta al Consiglio Nazionale, il quale entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta ne consentirà l'esame personale presso la sede, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato;

c. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi associativi;

d. di partecipare all'attività associativa e di avvalersi dei servizi e delle prestazioni erogate dall'Associazione;

e. di fruire di un periodico servizio di informazione sulla vita associativa;

f. di fruire di tutte le pubblicazioni, gli studi e le ricerche effettuate dall'Associazione.

I soci hanno il dovere di:

1. osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni

dei regolamenti attuativi, predisposti dal Consiglio Nazionale ed approvati dall'Assemblea, e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

2. sottoscrivere la Carta dei principi di responsabilità;

3. fornire i dati e le informazioni utili all'elaborazione di analisi e di studi coerenti alle finalità istituzionali;

4. versare i contributi dovuti secondo le modalità e nei termini fissati;

5. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e con le regole dell'Associazione;

6. impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone.

Art. 6 - Patrimonio, entrate ed esercizi sociali

Il patrimonio della Associazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione vincolato, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila e centesimi zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, o con la destinazione di parte delle quote associative;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti ad esso destinati;

d) da ogni altra entrata specificatamente destinata ad incremento patrimoniale.

Il Patrimonio è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi associativi e di assicurare la stabilità e la certezza della prosecuzione delle attività associative nel tempo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) da contributi ed erogazioni da parte di enti pubblici e da soggetti privati;

c) da proventi o ricavi derivanti da ogni altra attività coerente con le finalità dell'Associazione;

d) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione non specificamente destinata a patrimonio.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di tutte le entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previamente descritte. E' vietato, ai sensi dell'articolo 8 del CTS, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sussistendo le condizioni di Legge, l'Associazione può, con delibera del Consiglio Nazionale, sentito l'Organo di Controllo, costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ex art. 2447-bis e ss. c.c.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Nazionale redige, per ciascun esercizio, il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla sua chiusura.

Il Consiglio Nazionale documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate.

Al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa applicabile, o su decisione del Consiglio Nazionale, l'Associazione redige altresì il bilancio sociale, dandone adeguata pubblicità in conformità alle disposizioni di Legge.

Il Consiglio Nazionale predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e lo trasmette agli associati entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;

2. il Presidente;

3. il Consiglio Nazionale;

4. il Comitato Esecutivo, se nominato;

5. il Segretario Generale;

6. l'Organo di Controllo;

7. il Presidente onorario, se nominato;

8. l'Advisory Board, se nominato.

Art. 8 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa al giorno di svolgimento dell'Assemblea. Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria:

- su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo e di quello sociale, se predisposto, nonché, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Nazionale e dell'Organo di Controllo;

- quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci, o dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea in sede ordinaria:

a) delibera, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio Nazionale;

b) nomina e revoca il Presidente e i componenti degli organi sociali;

c) nomina e revoca, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti o per libera decisione, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se predisposto;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

f) approva gli eventuali regolamenti associativi;

g) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

i) nomina e revoca il Presidente Onorario.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità alle disposizioni del CTS e del presente statuto;

b) per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

c) per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

L'Assemblea viene convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale. Le Assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedire ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione contiene anche la data della seconda convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere altresì mediante mezzi di telecomunicazione e/o video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare,

ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i soci, tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario e, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti; in mancanza di questi, l'Assemblea stessa nomina un proprio Presidente fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e due scrutatori quando necessario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea, nonché il numero di voti complessivo e quello dei voti presenti.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di carattere straordinario e per quelle concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed è il garante dell'applicazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti associativi, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale, salvo ratifica da parte di questo ultimo alla sua prima riunione.

Il Presidente è eletto, in occasione dell'elezione del Consiglio Nazionale, dall'Assemblea dei soci, di norma a scrutinio segreto, e resta in carica per la durata quadriennale del Consiglio, scadendo con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio.

Art. 10 - Consiglio Nazionale

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale composto, oltre che dal Presidente, da 9 (nove) a 22 (ventidue) membri eletti dall'Assemblea tra i soci per la durata di quattro esercizi, i quali scadono con l'Assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio. La partecipazione al Consiglio è personale.

Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti, individuando il Vicepresidente Vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri. La firma del Vicepresidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio Nazionale nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Nazionale si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o

video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Nazionale si ritiene svolto nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'avviso di convocazione del Consiglio Nazionale, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri ed all'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera da recapitare al domicilio, telefax o messaggio di posta elettronica. In caso d'urgenza, è ammessa la convocazione da recapitarsi agli interessati almeno 2 (due) giorni prima della data dell'adunanza.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente e, in sua

assenza, dal Vicepresidente Vicario e, in sua assenza, da un altro Vicepresidente. In caso siano tutti assenti, dal più anziano di età dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio Nazionale verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni. In particolare, ha le seguenti funzioni, che esercita collegialmente:

- propone all'Assemblea le direttive generali per il raggiungimento delle finalità associative;
- attua le delibere assembleari;
- redige il bilancio consuntivo, preventivo e quello sociale, al ricorrere dei presupposti di Legge o per sua decisione;
- approva il bilancio preventivo;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- predispone eventuali regolamenti attuativi;
- individua le eventuali attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione che accompagna il bilancio consuntivo;
- istituisce l'Advisory board.

Il Presidente e i membri del Consiglio Nazionale possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi. Tale

disposizione non trova applicazione nel caso di un consigliere che sia stato eletto già per due mandati consecutivi e venga poi eletto Presidente dall'Assemblea.

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Nazionale.

Non può essere nominato componente del Consiglio Nazionale e, se nominato decade:

- chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- i componenti del Parlamento Europeo, del Parlamento italiano, della Commissione Europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale;
- gli Assessori ed i Consiglieri Regionali;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- chi abbia riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- coloro che abbiano cause pendenti con la associazione e/o siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla associazione;
- coloro che abbiano offeso o leso in qualsiasi modo l'immagine della associazione.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato

motivo, non partecipi ad almeno la metà delle sedute nel corso di 2 (due) esercizi.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Nazionale, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto dell'ultima assenza ingiustificata.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro 5 (cinque) giorni dall'adozione del provvedimento, il consigliere può ricorrere al giudizio insindacabile dell'Assemblea, con le stesse modalità ed i medesimi termini previsti in caso di diniego della domanda di ammissione di un ente interessato ad associarsi.

In ogni caso di cessazione di un consigliere dalla carica, il Consiglio Nazionale provvede a sostituirlo provvisoriamente con il primo dei consiglieri non eletti in occasione della nomina dell'organo vigente. E' poi rimesso all'Assemblea, che si esprimerà nella riunione più prossima, confermare la sostituzione o nominare un nuovo consigliere. In caso di mancanza, o di indisponibilità, il Presidente convoca l'Assemblea per la sua sostituzione. Il consigliere eletto in sostituzione di uno cessato resta in carica per la durata residua del Consiglio Nazionale.

Art. 11 Comitato esecutivo

Su proposta del Presidente, il Consiglio Nazionale può nominare un Comitato Esecutivo che lo coadiuvi nella gestione dell'Associazione. Il Comitato Esecutivo, in quanto

organo delegato dal Consiglio Nazionale alla esecuzione delle sue deliberazioni, ne pone in atto le decisioni secondo i tempi, i modi e gli strumenti da esso stabiliti.

Il Comitato ha la medesima durata del Consiglio Nazionale vigente al momento della nomina.

Il Consiglio Nazionale può, in qualsiasi momento, annullare le deleghe attribuite, o sciogliere il Comitato Esecutivo.

Art. 12 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio Nazionale.

Egli provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività dell'Associazione.

A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente, nell'ambito delle deleghe attribuite,

In particolare:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo ove nominato, curando la verbalizzazione delle riunioni;
- su indirizzo del Presidente, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari;
- dirige gli uffici ed il personale dell'Associazione, di

cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario Generale di norma dura in carica quattro esercizi e può essere riconfermato.

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di consigliere.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è monocratico e il suo componente deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Al superamento dei limiti previsti dal CTS, o per volontà dell'Assemblea, l'Organo di Controllo esercita altresì la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di consigliere del Consiglio Nazionale.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi, scade con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al quarto esercizio, ed è rieleggibile. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Art. 14 Presidente Onorario

L'Assemblea ha facoltà di nominare con maggioranza dei presenti un Presidente Onorario, scelto tra chi ha già rivestito il ruolo di Presidente del Consiglio Nazionale. Il Presidente Onorario durerà in carica a tempo indeterminato salvo sua rinuncia o revoca da parte dell'Assemblea con maggioranza dei presenti. Al Presidente Onorario non spetta la rappresentanza legale della Associazione, né alcun potere di gestione della stessa, dovendosi considerare tale carica meramente onorifica. Il Presidente Onorario ha diritto di intervento alle riunioni assembleari e consiliari, senza diritto di voto.

Art.15 Advisory Board

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, può istituire un Advisory board, organo consultivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, scelti tra personalità di spicco della scena culturale e sociale, docenti del mondo accademico, esponenti del mondo

istituzionale ed imprenditoriale, con riconosciuta autorevolezza ed onorabilità.

I membri dell'Advisory Board restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Nazionale che li ha eletti.

L'Advisory Board si riunisce almeno una volta all'anno, in presenza o in video-conferenza, su convocazione del Presidente; alla riunione partecipano i consiglieri, il Segretario Generale e del Presidente Onorario, se nominato.

L'Advisory Board contribuisce all'identificazione dell'evoluzione del settore della filantropia istituzionale e del ruolo dell'Associazione nel contesto nazionale ed internazionale.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 8, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 17 - Compensi per le cariche sociali

Ai Consiglieri ed a qualsiasi componente di un Organo della

associazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma, non sono riconosciuti compensi, salvo l'eventuale rimborso di spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

Al Segretario Generale e all'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di Legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e a tenere aggiornati sul proprio sito istituzionale, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti, come previsto dalla normativa applicabile.

Articolo 18 - Mediazione

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati o fra essi e l'Associazione, incluse le controversie promosse dai membri del Consiglio Nazionale, dai liquidatori e dall'Organo di Controllo, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto associativo in materia di diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n.28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso un Organismo iscritto al Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, secondo le previsioni del suo regolamento.

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del CTS, del Codice civile e della normativa applicabile.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio

====

Copia Conforme all'originale, che si rilascia per uso di parte.

Roma, 16 MAGGIO 2023

Salvatore Mariconda
Notaio